



LEGA PRO

COMUNICATO N. 8/PR3 – 26 SETTEMBRE 2024

8/16

CAMPIONATO PRIMAVERA 3 2024–2025 – “DANTE BERRETTI”

GARA TRIESTINA – TORRES DEL 21 SETTEMBRE 2024

Il Giudice Sportivo,
con riferimento al C.U. n.6/PR3 del 25.09.2024 precisa che per mero errore materiale, la sanzione dell'ammenda di € 250,00 è stata erroneamente inflitta alla Società ospitante TRIESTINA anziché a carico della Società ospite TORRES, pertanto, a rettifica del predetto comunicato

delibera:

- di ritenersi revocata e come mai inflitta la sanzione dell'ammenda di € 250,00 a carico della Società TRIESTINA;
- infligge alla Società TORRES la sanzione dell'ammenda di € 250,00 per aver causato un consistente ritardo sull'orario di inizio della gara.

IL GIUDICE SPORTIVO

Avv. Cosimo Taiuti

Si precisa che i predetti provvedimenti potranno essere impugnati con ricorso da presentarsi con le modalità e i termini stabiliti dall'art. 71 C.G.S.

Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:

- addebito su conto campionato;
- assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
- bonifico bancario IBAN F.I.G.C. IT73R010050330900000010000.

Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.

Publicato in Firenze il 26 Settembre 2024

IL PRESIDENTE

Matteo Marani



LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO
Via Jacopo da Diacceto, 19 - 50123 FIRENZE | T. 055/323741 - Fax 055/367477
P.I. 03974420485 | segreteria@lega-pro.com | www.lega-pro.com

